


Management System Guideline

Operazioni con Interessi degli Amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate



La presente Management System Guideline è stata approvata da ultimo il 27 maggio 2021 dal Consiglio di Amministrazione di Eni SpA all'unanimità, previo parere favorevole e unanime del Comitato Controllo e Rischi, individuato dal Consiglio quale comitato - composto da amministratori indipendenti ai sensi del Codice di Corporate Governance, cui Eni SpA aderisce, e del Regolamento Consob « Parti Correlate » del 12 marzo 2010 e successive modifiche - chiamato a rilasciare il parere richiesto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento stesso.

MESSAGGIO DEL PROCESS OWNER

La salvaguardia del patrimonio aziendale, la tutela degli interessi degli azionisti e del mercato, così come la trasparenza e l'integrità dei comportamenti sono i principi cardine della corporate governance Eni: è il rispetto di questi valori che spinge la Società a dotarsi di regole di controllo interno che possano costituire un presidio di corretta gestione.

In tale contesto si inserisce l'emanazione della presente Management System Guideline (MSG) che, attuando le previsioni regolamentari emanate da Consob nel corso del 2010, come aggiornate nel 2020 e in linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e del Codice Etico di Eni, ha l'obiettivo di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni in cui sussista un potenziale conflitto di interessi.

Con l'espressione "parti correlate" si intendono quei soggetti che sono in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla società tale da poter alterare il processo decisionale volto al perseguitamento esclusivo dell'interesse sociale, ovvero soggetti sui quali Eni può esercitare influenza incidendo su interessi di terzi.

A seconda del grado di rilevanza delle operazioni, la MSG prevede vincoli procedurali più o meno stringenti e obblighi di informazione al pubblico.

Al fine di assicurare la massima tutela degli interessi coinvolti, la MSG regola le operazioni con parti correlate di Eni SpA concluse non solo da Eni stessa, ma anche da tutte le sue società controllate e dai soggetti ad esse assimilati.

La disciplina in oggetto è stata predisposta assicurando la coerenza con la regolamentazione riguardante i documenti contabili societari e l'informazione al pubblico di natura price-sensitive.

La MSG, pur richiesta da regolamenti Consob, costituisce un'occasione per rendere ancor più efficace il controllo interno e rafforzare la tutela degli interessi coinvolti e dei valori a cui si ispira Eni.

Roberto Ulissi

Affari Societari e Governance

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
1.1 Obiettivi del documento	4
1.2 Ambito di applicazione	4
1.3 Modalità di recepimento	5
2. DEFINIZIONI ABBREVAZIONI E ACRONIMI	6
3. RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, DI AUTODISCIPLINA E INTERPRETATIVI	8
4. CRITERI GENERALI, RUOLI E RESPONSABILITÀ	9
4.1 Banca Dati “Parti Correlate e Soggetti di Interesse”	9
4.2 Ruoli e responsabilità istruttorie	10
4.3 Comitati competenti al rilascio del parere	11
5. PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MINORE RILEVANZA	12
6. PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA	14
7. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	15
8. DELIBERE-QUADRO	16
9. GLI INTERESSI DI AMMINISTRATORI E SINDACI E LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON INTERESSI DI AMMINISTRATORI E SINDACI	17
10. CASI DI ESCLUSIONE	20
11. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO	23
12. INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE	24
13. VIGILANZA SUL RISPETTO DELLA MSG	26
14. SANZIONI AMMINISTRATIVE IN TEMA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	27
15. FORMAZIONE E COMPLIANCE MONITORING	28
15.1 La formazione risk-based	28
15.2 Compliance Monitoring	28
16. DISPOSIZIONI FINALI	29

1. INTRODUZIONE

1.1 Obiettivi del documento

La presente Management System Guideline (“MSG”) stabilisce i principi e le regole cui Eni SpA (o la “Società”) e le società dalla stessa controllate devono attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e con soggetti di interesse di Amministratori e Sindaci di Eni SpA, realizzate da Eni stessa o dalle sue società controllate, tenendo conto altresì della finalità di evitare il rischio del depauperamento del patrimonio della Società.

Le operazioni con parti correlate assumono rilievo per la Società in relazione a due diversi aspetti: le modalità di gestione e l’informativa societaria. La presente MSG è stata definita in coordinamento con quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili di cui all’articolo 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza).

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Eni SpA si impegnano altresì a rispettare gli impegni comportamentali previsti dal capitolo 9 della presente MSG.

1.2 Ambito di applicazione

La presente MSG si applica a Eni SpA e, per le Operazioni con Eni SpA¹, con le parti correlate di Eni SpA e con i Soggetti di Interesse, a tutte le società direttamente e indirettamente controllate da Eni SpA, italiane ed estere², ad esclusione delle società controllate quotate, le quali sono tenute unicamente al rispetto delle previsioni del Regolamento Consob ad esse applicabili. Solo qualora l’Operazione sia compiuta da Eni SpA per il tramite di una società controllata quidata, entrambe le società sono tenute all’applicazione delle procedure secondo i rispettivi ruoli.

Le previsioni della presente MSG riferite alle società controllate di Eni SpA si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti non aventi natura societaria (come le fondazioni) nei quali Eni SpA, direttamente o indirettamente, abbia il potere di nominare e di revocare la maggioranza dei componenti degli organi di gestione, e che, ai fini della presente MSG, devono pertanto considerarsi soggetti assimilati alle società controllate (i “**Soggetti Assimilati**”)³.

A tutela del mercato, Eni SpA garantisce la massima correttezza sostanziale e procedurale estendendo volontariamente il regime previsto dal Regolamento Consob a tutte le Operazioni concluse con parti correlate di Eni stessa dalle società da essa controllate non quotate. In tale ipotesi è assicurato un adeguato e tempestivo flusso informativo fra i vertici delle società controllate non quotate ed Eni SpA, nel rispetto delle previsioni normative in materia di riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

In caso di società controllate soggette a vigilanza di stabilità o banche, si tiene altresì conto di quanto stabilito dall’articolo 13, commi 4 e 5, del Regolamento Consob⁴, nonché dalla normativa di settore.

¹ Alle Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, o con o tra i Soggetti Assimilati nonché alle Operazioni con società collegate - pur rientrando nell’ambito di applicazione della presente MSG - si applica il caso di esclusione disciplinato al capitolo 10, lettera i), della presente MSG, ove ne ricorrono i presupposti.

² Si intendono le società controllate come risultanti dall’allegato “imprese controllate” dell’ultimo bilancio consolidato approvato e le società italiane controllate di diritto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del Codice Civile, ancorché ai fini di bilancio classificate a controllo congiunto o collegate, alle quali si applichi il Sistema Normativo di Eni.

³ In particolare, alla data di emissione della presente MSG si intendono ricomprese fra i Soggetti Assimilati la Fondazione Eni Enrico Mattei ed Eni Foundation.

⁴ Cfr. articolo 13, comma 4, del Regolamento Consob “Parti Correlate”: “Le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 5, non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell’interesse della stabilità del gruppo”.

Le società controllate estere applicano la presente MSG nel rispetto delle normative locali.

1.3 Modalità di recepimento

La presente MSG si applica ai soggetti indicati al paragrafo 1.2 a decorrere dal 1° luglio 2021, previo recepimento, secondo le modalità descritte nella MSG Sistema Normativo⁵.

Le società controllate di nuova costituzione e quelle acquisite assicurano il recepimento della presente MSG alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione a valle della costituzione e, per le società acquisite, a valle dell'acquisizione.

La presente MSG annulla e sostituisce:

- la MSG di pari titolo emessa da Eni SpA il 4 aprile 2017.

Cfr. anche articolo 13, comma 5, del Regolamento Consob “Parti Correlate”: “Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 5, qualora all’operazione con parte correlata si applichi l’articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società, nel definire le procedure, non applicano le disposizioni in materia di pareri e di esperti indipendenti previste nell’articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) e g), e nei paragrafi 1.1, lettere a), b) e g), 1.2 e 1.3 dell’Allegato 2 nonché, per le operazioni di maggiore rilevanza, nell’articolo 8, commi 1, lettere a), c) e d), e 2, e nei paragrafi 2.1, lettere a), c) e d), 2.2, lettere b) e d), e 3.1, lettere a), c) d) ed e), dell’Allegato 2”.

⁵ Le fattispecie sanzionatorie di cui al capitolo 14 sono in vigore e applicabili dal 14 agosto 2020.

2. DEFINIZIONI⁶ ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

Ai fini della presente MSG, conformemente ai principi stabiliti dal Regolamento Consob, si intendono:

AMMINISTRATORI INDEPENDENTI: Amministratori di Eni SpA in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;

AMMINISTRATORI NON CORRELATI: Amministratori di Eni SpA diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte;

AMMINISTRATORI CORRELATI: Amministratori di Eni SpA che sono la controparte di una determinata Operazione o sono Parti Correlate della controparte;

AMMINISTRATORI COINVOLTI NELL'OPERAZIONE: Amministratori di Eni SpA che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE: Codice di Corporate Governance, cui Eni SpA aderisce;

COMITATO CONTROLLO E RISCHI e COMITATO REMUNERAZIONE: Comitati costituiti dal Consiglio di Amministrazione di Eni SpA ai sensi del Codice di Corporate Governance;

CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per Operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui Eni SpA (ovvero le società dalla stessa controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. Sono usualmente incluse le condizioni determinate a seguito di procedure competitive e trasparenti disciplinate da regole aziendali generali ovvero da regole coerenti con le procedure di legge per l'acquisizione di beni e servizi;

ENI: Eni SpA e le società dalla stessa controllate;

ESPERTO INDEPENDENTE: persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla natura dell'incarico conferito. L'indipendenza è valutata avendo riguardo, in particolare, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l'Esperto e (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo della Parte Correlata nonché gli amministratori delle predette società; (ii) Eni SpA, i soggetti che controllano Eni SpA, le società controllate da Eni SpA o soggette a comune controllo con quest'ultima, nonché gli amministratori delle predette società, ed è attestata anche da una dichiarazione che l'Esperto rilascia preventivamente in occasione dell'affidamento dell'incarico. A tal fine, la Segreteria del Comitato Controllo e Rischi (o del Comitato Remunerazione) e la Segreteria del Consiglio di Amministrazione, nell'espletamento delle verifiche per l'affidamento di incarichi, richiedono all'Esperto di rilasciare tale dichiarazione⁷;

OPERAZIONE (O "OPERAZIONI"): si rinvia per la definizione di "Operazione" all'Allegato C alla presente MSG;

OPERAZIONI CON INTERESSI DI AMMINISTRATORI E SINDACI: qualunque Operazione effettuata da Eni SpA ovvero dalle sue controllate con Soggetti di Interesse di Eni SpA;

⁶ Alle presenti definizioni si aggiungono quelle di cui all'Allegato C alla presente MSG.

⁷ Gli Esperti scelti dal Comitato Controllo e Rischi (o dal Comitato Remunerazione) non devono essere necessariamente diversi da quelli eventualmente nominati da Eni. In questo caso l'incarico deve prevedere espressamente che l'esperto assista anche e specificamente il Comitato Controllo e Rischi (o il Comitato Remunerazione) nello svolgimento dei compiti spettanti. L'indipendenza degli Esperti è verificata preventivamente dal Comitato Controllo e Rischi (o dal Comitato Remunerazione) attraverso l'acquisizione della dichiarazione rilasciata dagli Esperti. Inoltre, le relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie su indicate possono essere considerate irrilevanti ai fini del giudizio di indipendenza, fermo la necessità di fornirne espressa motivazione nel documento informativo di cui all'Allegato 4 del Regolamento Consob "Parti Correlate" (v. Format Documento informativo relativo a Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate di cui all'Allegato B alla presente MSG).

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE: qualunque Operazione effettuata da Eni SpA ovvero dalle sue controllate con Parti Correlate di Eni SpA;

OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO: Operazioni il cui valore non sia superiore alle soglie individuate dal capitolo 10, lett. e), della presente MSG, che, in considerazione delle dimensioni di Eni, non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori e per l'integrità del patrimonio della Società;

OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA: Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'Allegato A alla presente MSG, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%. Per le Operazioni poste in essere da una società controllata quotata con Eni o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla società controllata quotata, le Operazioni si considerano di maggiore rilevanza per la controllata quotata quando almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'Allegato A risulti superiore alla soglia del 2,5%⁸;

OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA: Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

OPERAZIONI ORDINARIE⁹: Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;

PARTI CORRELATE DI ENI: si rinvia per la definizione all'Allegato C alla presente MSG;

PROCURATORE: soggetto munito di idonei poteri per compiere atti con efficacia verso terzi in nome e per conto di Eni SpA o delle società controllate e che ha la responsabilità di assicurare la completezza e la tempestività dei dati necessari a garantire le informative verso gli organi sociali previste dalla presente MSG¹⁰;

SOCI NON CORRELATI: soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte dell'Operazione sia a Eni;

SOGGETTI DI INTERESSE: soggetti (persone fisiche o giuridiche, diverse dalle Parti Correlate) indicati da Amministratori di Eni SpA e da Sindaci di Eni SpA, soggetti a Influenza Notevole¹¹ da parte di questi o dei loro Stretti Familiari¹², nonché in relazione ai quali possa sussistere, direttamente o indirettamente, un loro interesse, anche potenziale, in rapporto all'attività svolta da Eni SpA e dalle sue controllate o a determinate Operazioni¹³.

⁸ A tal fine rilevano i dati tratti dai documenti contabili della società controllata quotata.

⁹ L'espressione richiama il concetto di "ordinary course of business". Un'Operazione "ordinaria" ricorre allorché siano contestualmente soddisfatti due criteri selettivi. In primo luogo, l'Operazione deve essere ascrivibile all'attività operativa o, alternativamente, all'attività finanziaria a questa connessa. In secondo luogo la medesima Operazione deve altresì rientrare nell'esercizio "ordinario" dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria". Per "attività operativa" si intende l'insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie". Nell'identificazione di "ordinario esercizio" occorre tenere conto di oggetto, ricorrenza, funzione o scopo, dimensione, termini e condizioni contrattuali, natura della controparte e tempistica.

¹⁰ Cfr. capitolo 12 della presente MSG.

¹¹ Per la definizione di "Influenza Notevole" si rimanda all'Allegato C alla presente MSG.

¹² Per la definizione di "Stretti Familiari" si rimanda all'Allegato C alla presente MSG.

¹³ Qualora il Soggetto di Interesse sia indicato con riferimento a una determinata Operazione, l'Amministratore o il Sindaco di Eni SpA valutano se aggiornare la propria dichiarazione periodica (cfr. capitolo 9 della presente MSG) e, in ogni caso, informano tempestivamente l'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA ai fini dell'applicazione del capitolo 12 della presente MSG.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, DI AUTODISCIPLINA E INTERPRETATIVI

CODICE CIVILE

CODICE ETICO - Codice Etico Eni, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Eni SpA;

MODELLO 231 – Modello 231 Eni, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Eni SpA;

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

TESTO UNICO DELLA FINANZA (TUF) – Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;

REGOLAMENTO CONSOB “PARTI CORRELATE” – Regolamento adottato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con le Delibere Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 e da ultimo n. 21624 del 10 dicembre 2020.

4. CRITERI GENERALI, RUOLI E RESPONSABILITÀ

Al momento dell'avvio di qualsiasi Operazione, o della modifica delle condizioni di un'Operazione già approvata, il Procuratore ha la responsabilità di accertare, anche tramite il soggetto da lui delegato all'istruttoria, se l'Operazione rientri nell'ambito di applicazione della presente MSG¹⁴, anche avvalendosi del supporto specialistico dell'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA.

Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate e Soggetti di Interesse, l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

4.1 Banca Dati “Parti Correlate e Soggetti di Interesse”

In particolare, il Procuratore deve verificare, anche tramite il soggetto da lui delegato all'istruttoria, se la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata o un Soggetto di Interesse.

Il Procuratore, anche tramite il soggetto da lui delegato all'istruttoria, ripete la verifica prima della conclusione dell'Operazione, qualora previsto dall'Allegato A e secondo le modalità e il livello di rischio in esso definiti.

A tal fine, le Parti Correlate di Eni e i Soggetti di Interesse sono ordinati, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, in una banca dati¹⁵ (Banca Dati “Parti Correlate e Soggetti di Interesse”) creata sulla base (i) dell'elenco delle partecipazioni societarie Eni ai fini di bilancio, (ii) delle informazioni trasmesse da parte delle competenti funzioni, (iii) delle dichiarazioni che le Parti Correlate persone fisiche di cui alla lettera a) della definizione di “Parti Correlate”, contenuta nell’Allegato C alla presente MSG, rilasciano periodicamente, all’atto della nomina e semestralmente (di norma, a gennaio e a luglio), con riferimento all’identificazione delle Parti Correlate ad esse riferibili e dei Soggetti di Interesse, nonché delle informazioni a disposizione di Eni.

Nelle dichiarazioni semestrali sono richieste anche le eventuali Operazioni eseguite dagli stessi o dalle Parti Correlate agli stessi riconducibili, nel semestre di riferimento, con Eni SpA, con le società da essa controllate e/o con Soggetti Assimilati, ad esclusione di quelle esenti ai sensi del capitolo 10 della presente MSG.

È cura delle Parti Correlate di cui alla lettera a) della definizione di “Parti Correlate”, contenuta nell’Allegato C alla presente MSG, comunicare tempestivamente all’unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate le dichiarazioni stesse e ogni eventuale aggiornamento relativo alle dichiarazioni da loro rilasciate.

Si raccomanda particolare attenzione da parte del dichiarante con riferimento alle informazioni riferite agli Stretti Familiari. A tal fine, a titolo esemplificativo, le predette informazioni potrebbero essere fornite nella dichiarazione citata sulla base di una richiesta scritta¹⁶ dal dichiarante agli Stretti Familiari; il dichiarante dovrebbe tenere traccia della risposta e, solo in assenza di risposta – che lo Stretto Familiare non è obbligato a fornire – potrebbe compilare la dichiarazione sulla base unicamente delle proprie conoscenze.

La Banca Dati “Parti Correlate e Soggetti di Interesse” è disponibile sul portale intranet di Eni¹⁷ ai soggetti a ciò abilitati.

¹⁴ In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza che richiedano l'espletamento di aste, gare d'appalto o altre procedure competitive, le verifiche – ove possibile – dovranno essere compiute in fase di predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione o all'indizione della procedura competitiva e comunque non appena sia possibile procedere alla verifica della presenza di Parti Correlate.

¹⁵ Le informazioni e i dati sulle Parti Correlate e i Soggetti di Interesse contenuti nella Banca Dati consistono: (i) per le persone fisiche: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale; (ii) per le persone giuridiche: denominazione sociale e, ove disponibili, sede legale, codice fiscale/partita IVA.

¹⁶ La richiesta e la risposta potrebbero essere effettuate anche via email.

¹⁷ Per richiedere l'accesso occorre inserire la richiesta nel portale Identity Governance (“IAG”) tramite il sito: <https://iag.eni.com/identityiq/home.jsf>. La Banca Dati è altresì disponibile all’indirizzo internet <http://www.relatedparties.eni.com>.

Il Procuratore mantiene traccia dell'esito della verifica, nonché dell'eventuale applicazione di una delle cause di esclusione indicate nel successivo capitolo 10.

4.2 Ruoli e responsabilità istruttorie

4.2.1 Operazioni con Soggetti di Interesse

Qualora il Procuratore accerti, attraverso la consultazione della Banca Dati “Parti Correlate e Soggetti di Interesse”, che l’Operazione è effettuata con un Soggetto di Interesse e non sussistono le cause di esclusione dall’applicazione della presente MSG indicate nel successivo capitolo 10, deve applicare il capitolo 9 della presente MSG.

4.2.2 Operazioni con Parti Correlate

Qualora il Procuratore, o il soggetto delegato all’istruttoria, accerti che si tratta di un’Operazione con Parte Correlata, e non sussistono le cause di esclusione dall’applicazione della presente MSG indicate nel successivo capitolo 10, lo stesso Procuratore, o il soggetto delegato all’istruttoria, deve trasmettere le informazioni¹⁸ con le relative valutazioni sull’Operazione, tramite i propri responsabili:

- (i) **nel caso di Operazioni di Eni SpA:** ai primi riporti dell’Amministratore Delegato di Eni SpA o del Presidente di Eni SpA ovvero ai loro primi riporti gerarchici di riferimento per l’Operazione¹⁹.
In caso di Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione di Eni SpA²⁰ o dell’Amministratore Delegato di Eni SpA²¹, le informazioni con le relative valutazioni sull’Operazione sono trasmesse all’Amministratore Delegato di Eni SpA;
- (ii) **nel caso di Operazioni di società controllate o di altro Soggetto Assimilato facenti capo organizzativamente all’Amministratore Delegato di Eni SpA:** al CEO o Managing Director o Presidente/Amministratore Unico, ove previsto, della controllata o del Soggetto Assimilato;
- (iii) **nel caso di Operazioni di società controllate o di altro Soggetto Assimilato non facenti capo organizzativamente all’Amministratore Delegato di Eni SpA:** al CEO o Managing Director o Amministratore Unico, ove previsto, della controllata, che le trasmettono al responsabile della posizione organizzativa cui la società fa riferimento²².

Posto quanto previsto ai precedenti punti i), ii) e iii), i soggetti che da ultimi ricevono le informazioni:

- verificano la correttezza delle valutazioni effettuate dai Procuratori, eventualmente richiedendo agli stessi ulteriori informazioni, e

¹⁸ Le informazioni relative all’Operazione sono formulate coerentemente con quanto previsto dal “Format Documento Informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate” di cui all’Allegato B alla presente MSG, pur avendo questo format, per le Operazioni di Minore Rilevanza, valore di mero riferimento. Si tratta delle informazioni e valutazioni necessarie affinché il Comitato, individuato ai sensi del successivo paragrafo 4.3, sia nelle condizioni di poter esprimere il proprio parere sull’interesse della società al compimento dell’Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza il predetto Comitato deve anche essere coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria con le modalità di cui al capitolo 6 lett. a). In particolare, affinché il Comitato possa esprimere il proprio parere, occorre che la documentazione resa disponibile allo stesso rechi una rappresentazione adeguatamente motivata e dettagliata con evidenze fatti, circa: (i) gli elementi a riscontro della congruità del corrispettivo; (ii) gli aspetti che contraddistinguono la qualità ovvero l’unicità dei beni/servizi/prestazioni oggetto dell’Operazione.

¹⁹ Questi ultimi valutano, sulla base della rilevanza dell’Operazione, l’opportunità di informare il loro superiore gerarchico, primo riporto dell’Amministratore Delegato di Eni SpA o del Presidente di Eni SpA.

²⁰ Per Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione di Eni SpA si intendono quelle previste dalla delibera del Consiglio stesso sulle materie ad esso riservate in via esclusiva.

²¹ Per Operazioni di competenza dell’Amministratore Delegato di Eni SpA si intendono quelle non rientranti nella delibera del Consiglio di Amministrazione di Eni SpA sulle materie ad esso riservate in via esclusiva e sottoposte alla decisione dell’Amministratore Delegato stesso.

²² Il responsabile valuta, sulla base della rilevanza dell’Operazione, l’opportunità di informare il suo superiore gerarchico.

- provvedono alla successiva comunicazione al Comitato chiamato a formulare il parere²³ ai sensi del successivo paragrafo 4.3, nonché alle ulteriori attività richieste ai sensi dei successivi capitoli 5 e 6.

In ogni caso, qualora la competenza a decidere e/o autorizzare il compimento dell'Operazione sia attribuita a un soggetto o organo differente rispetto a chi ha svolto l'istruttoria, le medesime informazioni e le relative valutazioni sopra indicate sono trasmesse dal Procuratore a tale soggetto o organo.

4.3 Comitati competenti al rilascio del parere

Eni SpA affida il compito di fornire il parere previsto dai successivi capitoli 5 e 6 al Comitato Controllo e Rischi, costituito in seno al Consiglio di Amministrazione di Eni SpA. Nel caso di Operazioni aventi ad oggetto le remunerazioni degli Amministratori, dei Sindaci effettivi e dei Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA²⁴, tale compito è affidato al Comitato Remunerazione, ove non espressamente attribuito al Comitato Controllo e Rischi²⁵.

Al Comitato Remunerazione si applicano i criteri sulla composizione e le disposizioni di seguito previsti per il Comitato Controllo e Rischi²⁶.

Nel caso previsto dal successivo capitolo 5, qualora il Comitato Controllo e Rischi (ovvero il Comitato Remunerazione) non sia interamente costituito da Amministratori Non Correlati, il Comitato svolge le attività previste con composizione limitata ai soli Amministratori Non Correlati presenti, purché in numero non inferiore a tre e in maggioranza Indipendenti.

Nel caso previsto dal successivo capitolo 6, qualora il Comitato Controllo e Rischi (ovvero il Comitato Remunerazione) non sia interamente costituito da Amministratori Indipendenti e Non Correlati, il Comitato svolge le attività previste con composizione limitata ai soli Amministratori Indipendenti e Non Correlati presenti, purché in numero non inferiore a tre.

Qualora nel Comitato non sia presente il numero minimo di Amministratori Non Correlati e Indipendenti, il Comitato è integrato da un altro Amministratore Non Correlato e Indipendente in ordine di anzianità.

Qualora non sia possibile provvedere a tale integrazione, il Comitato Controllo e Rischi ne informa il Consiglio di Amministrazione, che provvede ad affidare l'incarico a un Esperto Indipendente, verificandone preventivamente l'indipendenza.

Quanto previsto al capitolo 5 lett. d) della presente MSG per il caso di eventuali Amministratori Correlati e Amministratori Coinvolti si applica anche per le decisioni del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione. Si applica altresì il capitolo 9 qualora un componente dichiari un interesse, per conto proprio o di terzi, in relazione all'Operazione da esaminare.

²³ La comunicazione deve essere inviata, anche tramite email, al Segretario del Comitato, anche attraverso il personale della Funzione che supporta il Segretario nella propria attività.

²⁴ Per la definizione di "Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA" si rimanda all'Allegato C alla presente MSG.

²⁵ Tenendo conto della Comunicazione Consob n. DAC/RM/97001574 del 20 febbraio 1997, sono esclusi dall'applicazione della presente MSG gli incarichi conferiti ai Sindaci di Eni SpA nei Collegi Sindacali delle Società Controllate e le relative remunerazioni.

²⁶ Le Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance prevedono che sia il Comitato Controllo e Rischi sia il Comitato Remunerazione siano composti da soli amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti e presieduti da un amministratore indipendente.

5. PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MINORE RILEVANZA

Fermo il rispetto delle competenze autorizzative e decisionali stabilite dal sistema di governance e dalle disposizioni organizzative e normative di Eni, per le Operazioni di Minore Rilevanza diverse da quelle escluse ai sensi del successivo capitolo 10 deve essere rispettata la seguente procedura:

- a) prima dell'approvazione di un'Operazione di Minore Rilevanza, le informazioni di cui al precedente capitolo 4²⁷ sono trasmesse non appena disponibili e comunque almeno dieci giorni lavorativi prima della prima riunione utile, al Comitato Controllo e Rischi²⁸ di Eni SpA per il rilascio del parere di cui alla successiva lettera b). Sono fatti comunque salvi i tempi ritenuti necessari dal Comitato stesso, affinché gli sia consentito di effettuare un'adeguata istruttoria della documentazione trasmessa;
- b) il Comitato Controllo e Rischi esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni²⁹. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato;
- c) il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, verificando preventivamente l'indipendenza degli Esperti;
- d) qualora la competenza ad autorizzare e/o decidere il compimento dell'Operazione sia attribuita a un soggetto o organo differente rispetto al Procuratore o al soggetto che ha svolto l'istruttoria, a questi è trasmesso, in aggiunta alle informazioni già trasmesse ai sensi del precedente capitolo 4, il parere rilasciato dal Comitato. Qualora la competenza ad approvare l'Operazione sia attribuita al Consiglio di Amministrazione, gli eventuali Amministratori Coinvolti, inclusi eventuali Amministratori Correlati, si astengono dalla discussione e dalla votazione sulla stessa. Resta fermo quanto previsto nel capitolo 9 della presente MSG con riferimento alle modalità di segnalazione degli interessi;
- e) il verbale o i documenti di approvazione dell'Operazione, ove applicabili, recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- f) il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Eni SpA ricevono dall'Amministratore Delegato di Eni SpA, ai sensi del successivo capitolo 12, una completa informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza, con evidenza delle Operazioni eventualmente approvate nonostante il parere negativo espresso dal Comitato e le relative motivazioni;
- g) fermo quanto previsto dalla MSG "Abuso delle Informazioni di Mercato (Emittenti)" e della normativa vigente in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate **qualora siano state approvate Operazioni nonostante il parere negativo espresso dal Comitato Controllo e Rischi** (o dal Comitato Remunerazione) ai sensi della precedente lettera b), è messo a disposizione del pubblico a cura delle funzioni competenti, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti Consob, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non

²⁷ Cfr. nota 18.

²⁸ Ovvero al Comitato Remunerazione in caso di Operazioni aventi ad oggetto la remunerazione di Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA. Nel caso in cui gli importi sottoposti a parere non siano effettivi, ma frutto di stime, tali stime dovranno costituire il limite di importo massimo dell'Operazione, superato il quale sarà necessario un nuovo coinvolgimento del Comitato competente per il rilascio del relativo parere.

²⁹ In caso di Operazioni aventi ad oggetto la remunerazione di Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA il parere è espresso dal Comitato Remunerazione. Restano, inoltre, fermi i criteri di cui al precedente paragrafo 4.3 sulla composizione del Comitato Controllo e Rischi (o del Comitato Remunerazione).

condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo sul sito internet della Società.

6. PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, che non rientrano nelle ipotesi di esclusione di cui al successivo capitolo 10, la competenza a deliberare è riservata al Consiglio di Amministrazione di Eni SpA.

Fermo quanto precede, e in aggiunta a quanto previsto dal precedente capitolo 5, lettere a)³⁰, c), d), e), ed f) in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza:

- a) il Comitato Controllo e Rischi³¹ di Eni SpA, ovvero uno o più dei suoi componenti, dallo stesso delegati, viene coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato, con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- b) il Consiglio di Amministrazione di Eni SpA, cui è riservata la competenza a deliberare, approva l'Operazione previo motivato parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi³² sull'interesse della società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

³⁰ In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, le informazioni di cui al capitolo 4 della presente MSG sono trasmesse al Comitato non appena disponibili e comunque almeno venti giorni lavorativi prima della prima riunione utile. Sono fatti comunque salvi i tempi ritenuti necessari dal Comitato stesso, affinché gli sia consentito di effettuare un'adeguata istruttoria della documentazione trasmessa.

³¹ Ovvero il Comitato Remunerazione in caso di Operazioni aventi ad oggetto la remunerazione di Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA. Restano inoltre fermi i criteri di cui al precedente paragrafo 4.3 sulla composizione del Comitato.

³² In caso di Operazioni aventi ad oggetto la remunerazione di Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA, il parere è espresso dal Comitato Remunerazione. Restano, inoltre, fermi i criteri di cui al precedente paragrafo 4.3 sulla composizione del Comitato. Il parere del Comitato deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato come previsto al precedente capitolo 5 lett. b).

7. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

Quando un'Operazione di Minore Rilevanza deve essere deliberata o autorizzata dall'Assemblea di Eni SpA, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica, in quanto compatibile, il capitolo 5 della presente MSG.

Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza deve essere deliberata o autorizzata dall'Assemblea, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica il capitolo 6 della presente MSG.

8. DELIBERE-QUADRO

Per Operazioni omogenee da concludersi con una stessa Parte Correlata possono essere adottate delibere-quadro.

Nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della delibera-quadro si applicano, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, i capitoli 5 o 6 della presente MSG, in quanto compatibili.

In ogni caso, le delibere-quadro devono avere efficacia non superiore a un anno, riferirsi ad Operazioni sufficientemente determinate e riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Il Consiglio di Amministrazione di Eni SpA deve ricevere, ai sensi del successivo capitolo 12, una completa informativa sull'attuazione delle delibere-quadro.

Alle singole Operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni dei capitoli 5 e 6 della presente MSG.

9. GLI INTERESSI DI AMMINISTRATORI E SINDACI E LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON INTERESSI DI AMMINISTRATORI E SINDACI

Ai sensi del Codice Etico gli Amministratori e i Sindaci di Eni tutelano e promuovono gli interessi dell'azienda assumendo decisioni in modo obiettivo ed evitando situazioni nelle quali potrebbero insorgere conflitti di interesse, intervenendo secondo quanto previsto nel presente capitolo.

Al fine di assicurare il rispetto delle procedure istruttorie e deliberative previste dal presente capitolo, Amministratori e Sindaci effettivi di Eni SpA³³ rilasciano una dichiarazione ai sensi del capitolo 4 della presente MSG, in cui sono rappresentati, fra l'altro, i potenziali interessi di ciascuno in rapporto a Eni SpA e alle società da essa controllate.

I soggetti indicati quali Soggetti di Interesse sono, in ogni caso, diversi dalle Parti Correlate. L'interesse può rilevare anche se indiretto (es. tramite uno Stretto Familiare, come definito all'Allegato C alla presente MSG).

Nelle citate dichiarazioni devono essere comunque indicati i soggetti³⁴, ad esclusione delle società controllate e collegate di Eni SpA, (i) in cui Amministratori e Sindaci effettivi di Eni SpA ricoprono incarichi di amministratore, sindaco e dirigente con responsabilità strategica o con i quali intrattengano comunque una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale, con particolare attenzione a quelli che esercitano, anche indirettamente, attività nello stesso settore di operatività di Eni o (ii) su cui gli stessi esercitino Influenza Notevole³⁵.

La valutazione degli Amministratori e dei Sindaci di Eni SpA con riferimento alle proprie dichiarazioni sui Soggetti di Interesse è soggettiva.

Alle Operazioni nelle quali un Amministratore o un Sindaco effettivo abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, si applicano le seguenti disposizioni.

Fermo quanto previsto dal capitolo 4 della presente MSG, qualora il Procuratore accerti, attraverso la consultazione della Banca Dati “Parti Correlate e Soggetti di Interesse”, che l’Operazione è effettuata con un Soggetto di Interesse, lo stesso deve svolgere un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa, delle motivazioni dell’Operazione, con chiara evidenziazione dell’interesse della società deliberante³⁶ al suo compimento, tenuto anche conto delle implicazioni e vantaggi connessi all’appartenenza a Eni, nonché della convenienza ed equità delle condizioni previste, alla luce di oggettivi e documentati elementi di riscontro.

Qualora la competenza ad autorizzare o decidere il compimento dell’Operazione sia attribuita a un soggetto od organo differente rispetto al Procuratore che ha svolto l’istruttoria, le motivazioni devono essere portate a conoscenza di tale soggetto/organo.

Qualora l’Operazione con Interessi di Amministratori e Sindaci sia di competenza del Consiglio di Amministrazione di Eni SpA, si applicano le procedure di cui al capitolo 5, lettera b) della presente MSG³⁷.

³³ Non è previsto che gli Amministratori e i Sindaci delle società controllate rilascino dichiarazioni periodiche. Resta fermo quanto previsto nel presente capitolo agli stessi applicabile.

³⁴ Per “soggetti” si intendono soggetti individuali o collettivi, con o senza personalità giuridica.

³⁵ Fra i soggetti sottoposti a Influenza Notevole si intendono compresi, tra l'altro, quelli in cui Amministratori, Sindaci effettivi o loro Stretti Familiari siano in grado di determinare le politiche gestionali per la carica da essi ricoperta (es. Amministratore Delegato o Esecutivo, Presidente, Direttore Generale o cariche equivalenti).

³⁶ L'espressione “società deliberante” si riferisce anche ai soggetti non aventi natura societaria, i cui organi di gestione sono composti in prevalenza da dipendenti di Eni SpA o di sue controllate.

³⁷ Le informazioni su tali Operazioni sono trasmesse al Comitato Controllo e Rischi nei termini previsti dal capitolo 5, lett. a) della MSG.

In base a quanto previsto dall'articolo 2391³⁸ del Codice Civile e dal Codice di Corporate Governance e in coerenza con quanto disciplinato nel Codice Etico di Eni, prima della trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno della riunione consiliare, ciascun Amministratore e Sindaco di Eni SpA e delle società controllate è comunque tenuto a segnalare tempestivamente e in modo esauriente eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, di cui sia portatore in relazione alle materie o questioni da trattare, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse, e se l'interesse rileva per conto proprio o per conto di terzi.

In sede di delibera consiliare, gli Amministratori di Eni SpA interessati, di norma, non prendono parte alla discussione e alla deliberazione sulle questioni rilevanti, allontanandosi dalla sala della riunione³⁹. Possono tuttavia partecipare alla discussione e alla deliberazione se l'interesse di cui sono portatori non è in conflitto⁴⁰ con quello di Eni SpA, secondo il prudente apprezzamento dell'organo amministrativo.

Con riferimento alle Operazioni⁴¹ delle società controllate sulle quali sia necessaria una delibera consiliare della controllata stessa:

a) nel caso di Operazioni con la società controllante o con altra società sottoposta a comune controllo di Eni

- 1) salvo evidenza o dichiarazione contraria, si presume che l'Operazione sia influenzata dall'attività di direzione e coordinamento di Eni⁴²; in tal caso la delibera consiliare deve recare motivazione analitica, con puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione⁴³. L'Amministratore interessato della società controllata deve segnalare l'interesse ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile qualora si tratti di un interesse individuale⁴⁴ o di terzi diverso da quello della società controllante;
- 2) qualora l'Operazione non sia influenzata dall'attività di direzione e coordinamento di Eni, l'Amministratore deve segnalare l'interesse ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile se: i) è portatore dell'interesse della società controllante, perché ha ricevuto individualmente indicazioni dalla società controllante ovvero per il ruolo apicale svolto nella società controllante ovvero perché svolge nella società controllante una funzione connessa con l'Operazione; ii) è portatore di un interesse individuale o di terzi, diverso da quello della società controllante.

b) nel caso di Operazioni della società controllata con soggetti terzi

salvo il caso in cui l'Operazione segua a una decisione della società controllante, nota alla società controllata, la sussistenza di un'attività di direzione e coordinamento di Eni o comunque la presenza di un interesse della società controllante non sono presunti; l'Amministratore deve pertanto dichiararli. In tal caso, la delibera consiliare deve recare motivazione analitica con puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione⁴⁵.

L'Amministratore della società controllata deve altresì segnalare la sussistenza di un interesse individuale o di terzi, diverso da quello della società controllante.

³⁸ Si riporta di seguito il testo: "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.".

³⁹ Gli amministratori tenuti ad astenersi concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo dell'organo amministrativo, ma sono esclusi da quello deliberativo, previsto dal secondo comma dell'articolo 2388 del Codice Civile.

⁴⁰ Sono amministratori in conflitto gli Amministratori Coinvolti.

⁴¹ Per la definizione di Operazioni si rinvia all'Allegato C alla presente MSG.

⁴² La circostanza rileva ulteriormente se la partecipazione di Eni è totalitaria e gli Amministratori sono al contempo dipendenti della società controllante.

⁴³ Ai sensi dell'articolo 2497-ter del Codice Civile.

⁴⁴ Un interesse individuale sussiste ad esempio se la decisione è rilevante per il proprio sistema di incentivazione o per l'avanzamento della propria carriera.

⁴⁵ Ai sensi dell'articolo 2497-ter del Codice Civile.

L'Amministratore interessato della società controllata ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile, di norma, non prende parte alla discussione e alla deliberazione, allontanandosi dalla sala della riunione. Può tuttavia partecipare alla discussione e alla deliberazione se l'interesse di cui è portatore non è in conflitto⁴⁶ con quello della società controllata, secondo il prudente apprezzamento dell'organo amministrativo.

Se si tratta dell'Amministratore Delegato di Eni SpA o delle società controllate e l'Operazione è di sua competenza, egli si astiene, in ogni caso, dal compimento dell'Operazione stessa, investendo della questione il Consiglio di Amministrazione (articolo 2391 del Codice Civile).

Nel verbale della riunione consiliare deve essere dato atto del rispetto di queste previsioni.

In ogni caso, gli Amministratori e i Sindaci di Eni SpA e delle società controllate segnalano per tempo per iscritto le singole Operazioni che Eni intende compiere nelle quali siano portatori di interessi⁴⁷.

Nel caso degli Amministratori di Eni SpA, la segnalazione dell'interesse è portata all'attenzione dell'Amministratore Delegato di Eni SpA (o al Presidente, in caso di interessi dell'Amministratore Delegato), il quale ne dà notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di Eni SpA.

Nel caso dei Sindaci di Eni SpA, la segnalazione dell'interesse è portata all'attenzione degli altri Sindaci e del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni SpA.

L'Amministratore che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del Codice Civile è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi⁴⁸.

⁴⁶ Sono amministratori in conflitto gli Amministratori Coinvolti.

⁴⁷ A tal fine, gli Amministratori e i Sindaci effettivi di Eni SpA dovranno tener presenti eventuali interessi anche dei propri familiari.

⁴⁸ Articolo 2629-bis del Codice Civile (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).

10. CASI DI ESCLUSIONE

Le procedure indicate nei capitoli 5, 6, 7 e 9 della presente MSG e gli obblighi di informazione al pubblico di cui al successivo capitolo 11, non si applicano:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile;
- c) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- d) alle seguenti Operazioni, rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - (i) aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile;
 - (ii) scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (iii) riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico della Finanza;
- e) alle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti di Interesse di Importo Esiguo, ossia di valore non superiore a euro 1.000.000, ad eccezione delle seguenti specifiche soglie di esiguità:
 - (i) Operazioni con Amministratori di Eni SpA, Sindaci effettivi di Eni SpA, Magistrato della Corte dei Conti, soggetto che controlla Eni SpA, Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA (ad eccezione di quanto previsto al seguente punto (ii), Dirigenti con responsabilità strategiche del soggetto che controlla Eni SpA e/o con i soggetti ad essi riferiti di cui all'Allegato C alla presente MSG: si considerano di importo esiguo le Operazioni di valore non superiore a 50.000 euro⁴⁹;
 - (ii) Operazioni con Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA e/o con i soggetti ad essi riferiti di cui all'Allegato C alla presente MSG in materia di remunerazione: si considerano di importo esiguo le Operazioni di valore non superiore a 300.000 euro.

Fra le Operazioni per le quali trovano applicazione le suddette soglie di esiguità sono incluse:

- instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o para-subordinato⁵⁰;
- le remunerazioni e i benefici economici, sotto qualsiasi forma, attribuite o assegnate a Parti Correlate dipendenti di Eni SpA, di società controllate e Soggetti Assimilati, in aggiunta alle somme dovute ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale o individuale applicabile, ferma l'applicazione delle

⁴⁹ In caso di contratti, incarichi o rapporti a carattere continuativo, in assenza di un termine finale, l'importo è calcolato su base annua.

⁵⁰ Ai fini del calcolo della soglia rilevano tutte le componenti fisse previste su base annua (in caso di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) dal Contratto Collettivo Nazionale o individuale applicabile (es. retribuzione annua lorda; indennità di mansione, etc.) e variabili, ove previste, nel massimo attribuibile (es. premio di produzione, partecipazioni ai piani di incentivazione annuale e di lungo termine). Sono esclusi i casi di assunzione per la posizione di "Dirigente con responsabilità strategiche di Eni SpA (salvo che non siano già Parti Correlate), che diventano Parti Correlate proprio a seguito dell'assunzione stessa. Restano comunque ferme le cause di esclusione di cui alle lettere f) e g) della MSG.

altre cause di esclusione previste dalla MSG. Ai fini del calcolo della soglia la componente fissa è da considerare su base annua⁵¹.

Nel caso di contratti di durata superiore a un anno, a esecuzione continuata o periodica⁵², ai fini del calcolo della soglia rileva il valore⁵³ annuale.

Qualora nell'arco di 12 mesi vengano concluse con una stessa Parte Correlata Operazioni le quali, pur singolarmente di valore inferiore all'importo esiguo di cui sopra, superino, ove cumulativamente considerate, tale importo, l'Operazione che determina il superamento della soglia di esiguità, nonché tutte le Operazioni successive (considerato sempre un periodo di 12 mesi) a prescindere dall'importo, saranno soggette alle procedure previste per le Operazioni di Minore Rilevanza, ferma l'applicazione delle altre cause di esclusione previste dalla presente MSG. In ogni caso, non rientrano nel cumulo l'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, se non riconducibili alla medesima ratio⁵⁴.

Fermo quanto previsto dal Regolamento Consob "Parti Correlate" in materia di informazione al pubblico sulle relazioni finanziarie⁵⁵, le procedure indicate nei capitoli 5, 6, 7 e 9 della presente MSG e gli altri obblighi di informazione al pubblico di cui al successivo capitolo 11, non si applicano:

- f) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza e le relative Operazioni esecutive;
- g) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate nei punti a) e b), nonché dei Dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato Remunerazione; (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- h) alle Operazioni Ordinarie con Parti Correlate e con Soggetti di Interesse che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

In tal caso, qualora la causa di esclusione sia applicabile a Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, fermo quanto disposto dalla MSG "Abuso delle Informazioni di Mercato (Emittenti)" e dalla normativa vigente in tema di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, non appena la citata causa di esclusione sia rilevata dal Procuratore, ferma l'applicazione del paragrafo 4.2.2 sul processo autorizzativo, è comunicato al Comitato Controllo e Rischi (o al Comitato Remunerazione) 10 giorni lavorativi prima della prima riunione utile quanto segue: l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una parte correlata, la denominazione o il nominativo della controparte, l'oggetto, il corrispettivo dell'Operazione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro, affinché il Comitato Controllo e Rischi (o il Comitato Remunerazione) verifichi la corretta applicazione delle condizioni di esclusione⁵⁶ prima dell'approvazione da parte dell'organo

⁵¹ In caso di aumenti di merito, premialità una tantum e remunerazioni variabili, il calcolo è effettuato in ragione della singola assegnazione o per singola tipologia di intervento, a condizione che siano tra loro effettivamente e oggettivamente distinguibili e non siano dunque riconducibili alla medesima ratio. Sono escluse le indennità contrattuali (es. trasferta o trasferimento) per la parte non discrezionale.

⁵² Rientrano, fra questi, i contratti di locazione, i contratti di somministrazione, quelli relativi a servizi bancari e finanziari (es. contratti di conto corrente, apertura credito), nonché i rapporti associativi. Per i contratti con durata inferiore a un anno, rileva il valore previsto per la durata del contratto.

⁵³ Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il valore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

⁵⁴ La previsione sul cumulo delle Operazioni di importo esiguo troverà applicazione alla data di attuazione dei sistemi informatici sul relativo monitoraggio. Di tale attuazione verrà diffusa informativa a Eni e alle società e Soggetti Assimilati soggetti all'applicazione della presente MSG.

⁵⁵ Cfr. articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob "Parti Correlate".

⁵⁶ La valutazione sulla corretta applicazione della causa di esclusione viene effettuata verificando altresì che la documentazione includa gli oggettivi elementi che devono essere forniti al Comitato Controllo e Rischi (o al Comitato Remunerazione). Ci si riferisce in particolare a elementi tali da poter comprovare la corretta applicazione della causa di esclusione.

competente. Qualora il Comitato Controllo e Rischi (o il Comitato Remunerazione) accerti che non è possibile applicare la causa di esclusione, si applica il capitolo 6 della presente MSG. Qualora, invece, il Comitato Controllo e Rischi (o il Comitato Remunerazione) accertino la corretta applicazione della causa di esclusione, l'Operazione può essere sottoposta all'organo competente per l'approvazione ovvero per la delibera di presentazione di una proposta contrattuale.

Entro il termine di sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero qualora l'organo competente delibera di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso deve essere comunicato a Consob quanto comunicato al Comitato Controllo e Rischi (o al Comitato Remunerazione) per la verifica della corretta applicazione delle condizioni di esenzione.

Sono indicate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dal Regolamento Consob "Parti Correlate" in materia di informazione al pubblico sulle relazioni finanziarie⁵⁷, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi ivi previsti siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard;

- i) alle Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle Operazioni con società collegate⁵⁸, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti dall'Allegato A, di altre Parti Correlate della società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate.

Nel caso di Operazioni, diverse dalle remunerazioni, con Amministratori di Eni SpA o loro Parti Correlate alle quali si applichi una delle cause di esclusione di cui al presente capitolo 10, il Procuratore dovrà comunque dare immediata informativa a valle dell'esecuzione al Comitato Controllo e Rischi nella prima riunione utile dello stesso, mettendone a conoscenza anche l'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA.

⁵⁷ Cfr. articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob "Parti Correlate".

⁵⁸ Il presente caso di esclusione si applica anche alle Operazioni con o tra i Soggetti Assimilati non aventi natura societaria (come le fondazioni) di cui al punto (i) della lettera b) della definizione di Parte Correlata contenuta nell'Allegato C alla presente MSG.

11. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO

Le Operazioni con Parti Correlate realizzate da Eni SpA, e dalle società controllate, sono comunicate al pubblico nei casi previsti dall’Allegato B alla presente MSG in occasione del loro compimento e, periodicamente, nell’ambito della relazione intermedia sulla gestione e della relazione sulla gestione annuale, conformemente alle previsioni del Regolamento Consob “Parti Correlate”, richiamate nello stesso Allegato B alla presente MSG (cui si rinvia).

Qualora un comunicato stampa di Eni SpA⁵⁹ o di una sua società controllata abbia ad oggetto un rapporto con una Parte Correlata, il responsabile di riferimento dell’Operazione assicura che il comunicato riporti (i) nel caso di accordo non vincolante, l’indicazione che eventuali successivi accordi vincolanti dovranno essere definiti nel rispetto della normativa in materia di Operazioni con Parti Correlate; (ii) nel caso di accordo vincolante, l’indicazione che lo stesso è stato concluso nel rispetto della normativa in materia di Operazioni con Parti Correlate, verificandone preventivamente l’effettivo rispetto.

⁵⁹ Per l’iter di approvazione dei comunicati stampa si rinvia alla MSG “Comunicazione Esterna”.

12. INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE

Fermi gli obblighi previsti dalla normativa vigente indicati nel precedente capitolo 9, sull'esecuzione di tutte le Operazioni con Parti Correlate e di quelle con Soggetti di Interesse disciplinate dalla presente MSG è resa informativa bimestrale e semestrale, da parte dell'Amministratore Delegato di Eni SpA, nell'ambito dell'informativa periodica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Eni SpA, come di seguito meglio descritte.

L'informativa semestrale è trasmessa preventivamente al Comitato Controllo e Rischi.

Si considera, a tal fine, "esecuzione" la stipula del contratto, o la sua revisione (es. modifica dell'importo o della scadenza), l'assunzione dell'obbligazione, il perfezionamento dell'operazione societaria (es. la costituzione di società o joint-venture, l'acquisto di partecipazioni) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o para-subordinato o il rilascio del parere da parte del Comitato competente (Comitato Controllo e Rischi o Comitato Remunerazione) avvenuti nel periodo di riferimento.

a) Informativa bimestrale

L'informativa ha ad oggetto le Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti di Interesse eseguite nel bimestre di riferimento, escluse quelle esenti ai sensi del precedente capitolo 10.

L'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA richiede le informazioni necessarie ad alimentare l'informativa bimestrale alle Segreterie del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione con riferimento ai pareri rilasciati sulle Operazioni con Parti Correlate e sulle Operazioni con Soggetti di Interesse.

Tutti i Procuratori assicurano la tempestiva trasmissione all'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate delle informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti di Interesse non esenti e sulla loro avvenuta esecuzione.

b) Informativa semestrale

L'informativa è resa in occasione dell'approvazione della relazione intermedia sulla gestione e della relazione sulla gestione annuale e ha ad oggetto:

- le Operazioni con Soggetti di Interesse eseguite nel periodo di riferimento, comprese le informazioni sull'applicazione dei casi di esclusione ai sensi del precedente capitolo 10;
- le Operazioni con Parti Correlate, comprese le informazioni sull'applicazione dei casi di esclusione ai sensi del precedente capitolo 10, ad esclusione delle Operazioni con Parti Correlate esenti ai sensi del capitolo 10, lettera i) per le quali le informazioni sono rese mediante riferimento alla relazione finanziaria annuale e alla relazione finanziaria semestrale.

Le singole Operazioni sono aggregate, in un unico report, per singola controparte.

I referenti individuati dalle competenti funzioni, nell'ambito delle strutture di Eni, garantiscono la tempestiva trasmissione all'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA delle informazioni necessarie ad alimentare l'informativa semestrale, secondo i termini e con le modalità indicati dalla predetta unità, fornendo informazioni sull'applicazione dei casi di esclusione e attestandone la corretta

applicazione. Particolare attenzione è richiesta con riferimento alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard⁶⁰.

Fermi i flussi informativi finalizzati alle informative bimestrali e semestrali di cui alle precedenti lettere a) e b), l'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA può richiedere ai suddetti referenti, per esigenze specifiche legate al sistema dei controlli, anche su richiesta di altre funzioni, informazioni sui rapporti in essere fra Eni SpA e/o le sue controllate o i Soggetti Assimilati, da un lato, e le Parti Correlate e/o i Soggetti di Interesse, dall'altro.

⁶⁰ Resta fermo, con riferimento alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni di Mercato o Standard di Maggiore Rilevanza, quanto previsto dal capitolo 10, lettera h) della presente MSG.

13. VIGILANZA SUL RISPETTO DELLA MSG

Il Collegio Sindacale di Eni SpA vigila sulla conformità della presente MSG ai principi indicati nel Regolamento Consob “Parti Correlate”, nonché sulla loro osservanza sulla base delle informative che riceve ai sensi del precedente capitolo 12 e ne riferisce nella relazione all’Assemblea.

14. SANZIONI AMMINISTRATIVE IN TEMA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE⁶¹

Ai sensi dell'articolo 192-*quinques*, comma 1, del Testo Unico della Finanza, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano l'articolo 2391-bis del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob, in relazione alle violazioni sulla trasparenza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni.

Il comma 2 dell'articolo 192-*quinques* prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per le predette violazioni, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione si applica, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a)⁶², una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro 1,5 milioni.

⁶¹ Le fattispecie sanzionatorie di cui al presente capitolo sono in vigore e applicabili dal 14 agosto 2020.

⁶² Si riporta di seguito il testo richiamato: "a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato,".

15. FORMAZIONE E COMPLIANCE MONITORING

15.1 La formazione risk-based

L'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA definisce, con il supporto della Funzione Compliance Integrata, i contenuti della formazione obbligatoria, sviluppata in ottica "risk-based". Contenuti, modalità e frequenza della formazione sono calibrati rispetto al livello di esposizione al rischio delle persone Eni; il livello è determinato sulla scorta delle attività svolte o della famiglia professionale e dal business in cui opera la persona di Eni.

15.2 Compliance Monitoring

L'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA effettua le attività di "compliance monitoring" garantendo i necessari flussi informativi verso la Funzione Compliance Integrata⁶³.

⁶³ Per il significato di "compliance monitoring" cfr. Management System Guideline "Compliance Integrata".

16. DISPOSIZIONI FINALI

Il Consiglio di Amministrazione di Eni SpA, previo parere del Comitato Controllo e Rischi, valuta con cadenza annuale se procedere a una revisione della presente MSG, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa.

La presente MSG è pubblicata sul sito internet di Eni (www.eni.com) e un riferimento ad essa è fatto altresì nella Relazione annuale sulla gestione, oltre che nella Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.